



REPUBBLICA ITALIANA

146/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al **n. 61444** del registro di segreteria,

promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'istituto, in Roma, via Cesare

Appellante

Contro

omissis, rappresentato e difeso da sé medesimo (pec *omissis*)

Appellato

avverso

la sentenza n. 16/2024, depositata il 30 gennaio 2024, della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale, per la Regione Abruzzo, notificata a mezzo pec in data 31 gennaio 2024;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 18 settembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'Avv. Lidia Carcavallo per l'Inps e l'avv. *omissis* per l'appellato.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17/06/2023 e notificato alla controparte, il sig. *omissis*, insegnante di discipline giuridiche ed economiche a tempo indeterminato (dall'1/09/1988), ha chiesto il riconoscimento, negato in via amministrativa dall'Inps, della supervalutazione di un quinto (1/5), previo riscatto, del periodo dal 27/04/1983 al 13/07/1983, in cui ha svolto attività di addestramento quale carabiniere ausiliario (il servizio di leva è stato poi completato fino al 26/4/1984 presso la Legione C.C. di Ancona e computato integralmente e gratuitamente a fini pensionistici), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 165/1997.

Con sentenza n. 16/2024, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha accolto la domanda attorea, sulla base del dettato normativo e dei precedenti giurisprudenziali in materia.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, articolando i motivi di impugnazione di seguito compendati.

A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 165/1997.

Secondo l'INPS, premesso che il sig. *omissis* è un dipendente civile dell'amministrazione statale che non ha "perso senza colpa" lo status militare (avendo svolto esclusivamente il servizio obbligatorio di leva), occorrerebbe considerare, in coerenza con i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi, che il d.lgs. n. 165/1997 ha dato attuazione alle deleghe "in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ..." e che il "Titolo I" (che comprende gli articoli da 1 a 8) del suddetto d. lgs. n. 165/1997 è intitolato specificamente "Personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

In buona sostanza, secondo l'INPS, il decreto legislativo in questione sarebbe applicabile esclusivamente al personale militare, non anche a chi si è limitato a prestare il servizio di leva (al tempo) obbligatorio, peraltro in parte (nella fattispecie concreta *sub iudice*) quale discendente in

corso di formazione.

Peraltro, secondo l'INPS, la tesi recepita dalla sentenza gravata "finirebbe per trattare diversamente, senza alcuna giustificazione logica, i soggetti che, dopo aver svolto servizio militare, vedano la propria contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), essendo dipendenti di soggetti privati, rispetto a chi, dopo il servizio di leva, divenga dipendente pubblico, in quanto solo a questi ultimi spetterebbe la supervalutazione in parola".

L'Inps ha altresì evidenziato che, anche sul terreno letterale, "i commi quarto, quinto e sesto del ripetuto art. 5 attengono al servizio di leva e ne disciplinano espressamente gli aspetti contributivo-previdenziali;pertanto, se il legislatore avesse voluto applicare, in tutto o in parte, al periodo di leva il beneficio di cui al comma terzo, lo avrebbe espressamente previsto".

B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 3 del d. lgs. n. 165/1997 sotto altro profilo.

Secondo l'INPS, il beneficio in questione, per come previsto dall'incipit del primo comma dell'art. 5 ("dalla data di entrata in vigore del presente decreto"), sarebbe applicabile soltanto per i periodi svolti "«dalla data di entrata in vigore del presente decreto», mentre ai periodi antecedenti sarebbe dedicato il successivo articolo 7, comma 3, del medesimo d. lgs. n. 165/997.

Pertanto, per come ritenuto dalla I Sezione di appello con sentenza n. 89/2024, non potrebbe riconoscersi la supervalutazione in questione se il periodo di servizio è antecedente all'entrata in vigore della

disciplina *de qua*.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con ogni conseguente provvedimento.

Con memoria in atti al 28/8/2025, il prof. *omissis* ha ribadito, in punto di fatto, di aver chiesto ai fini pensionistici all'INPS di Teramo anche la supervalutazione di un quinto (1/5), previo riscatto, del periodo di leva militare svolto presso la Scuola C.C. di Chieti, quale Allievo Carabiniere ausiliario dal 27/04/1983 al 13/07/1983, ex art.5, comma 3, D. Lgs. n.165/1997 (senza aver superato il limite quinquennale), dopo avere in precedenza già richiesto ed ottenuto il computo dell'intero periodo di servizio di leva svolto nell'Arma dei Carabinieri dal 27/04/1983 al 26/04/1984, ex art.5, comma 4, D. LGS. n.165/1997.

In via pregiudiziale, l'appellato ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione e del principio del contraddittorio, in quanto l'INPS, nel provvedimento di diniego si era limitato ad addurre, quale motivazione, la circostanza che "il periodo richiesto è già coperto da servizio militare", mentre successivamente, in sede giudiziale di prime cure, ha addotto nuove motivazioni (inoperatività della norma per il personale che non rivesta lo status di militare all'atto del pensionamento) ed ulteriori in seconde cure, dichiarando di non prestare consenso al contraddittorio su dette argomentazioni sopravvenute.

Nel merito, l'appellato ha richiamato la recente giurisprudenza della Corte dei conti a sezioni riunite (sent. n. 8/2025) laddove si riscontra l'esistenza di un chiaro *favor legislatoris* per l'istituto del riscatto, anche

ai fini della determinazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico, nonché nella parte in cui afferma che l'istituto trova applicazione sia con riguardo a periodi di servizio con percezione delle relative indennità, sia a periodi di servizio comunque prestato, fissando in cinque anni, per entrambe le tipologie di servizio, il tetto massimo di computabilità a fini pensionistici, con riferimento a periodi di servizio che possono collocarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997.

L'appellato ha altresì richiamato numerose sentenze della giurisprudenza contabile favorevoli alla tesi interpretativa sostenuta, evidenziando che l'interpretazione perorata dall'INPS verrebbe a determinare un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti (militari poi passati all'impiego civile e militari *tout court*) che hanno "comunque prestato" le stesse/identiche mansioni militari.

Inoltre, l'appellato ha richiamato il disposto dei commi da 4 e 6 del medesimo art. 5 del D. Lgs n. 165/1997, evidenziando in particolare che essi non si riferiscono esclusivamente al personale militare, ma disciplinano la ricongiunzione del servizio militare, da chiunque prestato.

L'appellato ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile o comunque infondato nel merito, con vittoria delle spese processuali.

All'udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno richiamato e ulteriormente illustrato le argomentazioni già esposte in atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

[1] Avuto riguardo alle riferite eccezioni difensive, pare utile premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, a differenza del processo di annullamento davanti al giudice amministrativo, il processo pensionistico dinanzi a questa Corte, seppure ordinariamente si origina a seguito dell'adozione di un atto da parte dell'amministrazione, non concerne tanto la legittimità di quest'ultimo, ma verte, piuttosto, sul rapporto (pensionistico) azionato nella controversia, mirando all'accertamento – senza i limiti propri del giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 141 del 21 luglio 1981) - della fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte ricorrente.

Pertanto, l'odierno giudizio deve essere definito con riferimento alla sussistenza o meno del diritto reclamato dal ricorrente, non essendo per converso decisivo l'eventuale riscontro dei vizi tipici dei provvedimenti amministrativi, quali l'eccesso di potere ed il difetto-insufficienza della motivazione (Sez. Emilia-Romagna, n. 138/2012, confermata da Sez. I App. n. 1174/2014; sez. Veneto, sent. n. 149/2023).

[2] Con riguardo al caso di specie, i motivi di appello dispiegati dall'Inps riguardano essenzialmente questioni interpretative afferenti all'istituto della c.d. "supervalutazione" dei periodi pre-ruolo, con specifico riferimento al disposto dell'art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

In particolare, detto articolo 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato “computo normativo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi preruolo”, testualmente prevede:

<< 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione

provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio>>.

Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo d. lgs. n. 165/1997 prevede inoltre, sul terreno del diritto intertemporale, che <<3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1>>.

[3] Tanto premesso, occorre esaminare il primo motivo di appello articolato dall'INPS, che sostiene, sulla base delle argomentazioni già compendiate, che il decreto legislativo n. 165/1997 sarebbe applicabile esclusivamente al personale militare (salvo che non abbia perso lo status "senza colpa"), non anche a chi si è limitato a prestare il servizio di leva (al tempo) obbligatorio e abbia poi svolto attività di dipendente pubblico civile.

Preliminarmente, pare utile evidenziare che, di recente, la giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte (sent. n. 8/QM/2025) ha ritenuto che "dal complessivo contesto normativo di riferimento (art. 1, commi 12 e 13, della l. n. 335 del 1995; artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 184 del 1997; circolari I.N.P.S. n. 6 del 2020, n. 12 del 1996, n.

162 del 1997) emerge un chiaro *favor legislatoris* - risultante anche da recenti interventi legislativi - per l'ammissibilità dell'esercizio della facoltà di riscatto anche ai fini di incidere sulla distribuzione, rispetto alla data del 31 dicembre 1995, della contribuzione accreditata, così da determinare la scelta del sistema di calcolo della pensione.....".

Con specifico riferimento all'istituto della "ipervalutazione", la giurisprudenza di <<questa Corte ha già ritenuto che l'istituto della valutazione mediante aumento di 1/5 ai fini previdenziali dei periodi di servizio prestati in determinate attività, riguarda servizi "generalmente ritenuti particolarmente gravosi e che danno diritto a particolari indennità (indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per campagne di guerra, servizio di confine), nonché quelli prestati dal personale militare addetto dell'Esercito, Marina e Aeronautica all'estero; infine quelli per il personale di polizia e personale civile in servizio presso gli istituti penitenziari>> (sez. I appello, sent. n. 273/2019).

L'incremento in questione <<è indipendente dal computo ordinario del servizio prestato ed attiene alla specifica domanda di riscatto dei relativi servizi prestati, riscatto previsto dalla legge a titolo "anche oneroso">>.

Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, la legge non subordina il riconoscimento del beneficio alla successiva permanenza, in capo al richiedente, dello status di militare, essendo normativamente previsto esclusivamente il requisito di aver prestato i servizi ivi indicati.

In definitiva, non si tratta, nel caso di specie, di estendere un beneficio - riservato ai militari - a personale pubblico civile, ma semmai di applicare un beneficio previsto per il personale militare limitatamente al periodo in cui l'istante poteva vantare, per l'appunto, lo status di militare, quand'anche il soggetto abbia successivamente svolto servizio quale dipendente civile.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che, "in assenza di una previsione legislativa *ad excludendum* non si può restringere l'applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica, come nella specie, nel corso del tempo" (ancora, sez. I appello, sent. n. 273/2019; in termini, Sez. I appello, sent. n. 16/2024). Né d'altra parte può esser condivisa l'argomentazione dell'appellante che, sempre ai fini di un'interpretazione restrittiva *praeter legem* dell'istituto, sostiene che il beneficio possa essere riconosciuto esclusivamente nei riguardi degli ex militari che abbiano perso lo status "senza colpa" (ad esempio per riforma).

Anche questa ricostruzione ermeneutica risulta infatti priva di testuale sostegno normativo nonché difficilmente conciliabile con la legislazione previdenziale a tutela della valorizzazione del servizio militare obbligatorio (contribuzione figurativa), evidentemente correlata alla natura vincolata (*pro tempore*) del servizio alla Patria ex art. 52 della Costituzione.

Vincolo tendenzialmente non meno oneroso nei confronti di cittadini che, successivamente al servizio di leva obbligatorio, abbiano deciso,

in ragione delle personali inclinazioni esistenziali e professionali, di non intraprendere un'attività lavorativa quali dipendenti, provvisti di status militare, delle Istituzioni Militari (ed equiparate) della Repubblica.

Ritiene dunque il Collegio che il motivo di appello non possa essere condiviso (cfr: sez. I appello, sent. n 273/2019).

[4] Con ulteriore motivo di appello, l'Inps ha sostenuto che, trattandosi di servizio di leva espletato precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, il beneficio in questione, per come previsto dall'*incipit* del primo comma dell'art. 5 ("dalla data di entrata in vigore del presente decreto"), sarebbe applicabile soltanto per i periodi svolti "«dalla data di entrata in vigore del presente decreto», mentre ai periodi antecedenti sarebbe dedicato il successivo articolo 7, comma 3, del medesimo d. lgs. n. 165/1997, a norma del quale "Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, *se eccedenti i cinque anni*, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1." (si cita, in senso conforme, C. Conti, I sezione di appello, sent. n. 89/2024).

In proposito, pare utile richiamare quanto argomentato, seppure *obiter*, dalla recente sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 8/2025 del 4 giugno 2025, secondo cui il d. lgs. n. 165/1997, nelle norme menzionate (art. 5 e 7, comma 3), <<*ha chiaramente compiuto una*

distinzione tra i “servizi operativi”, caratterizzati dalla contestuale percezione delle relative indennità, e quelli “comunque” prestati, riscattabili “a titolo parzialmente oneroso”, prevedendo – in via transitoria - che solo per i periodi di servizio con percezione delle relative indennità fossero computabili aumenti anche se eccedenti i cinque anni, a condizione che detti periodi si collocassero temporalmente integralmente entro la data di entrata in vigore della norma, non essendo ulteriormente aumentabili, con riguardo a servizi prestati successivamente a detta data, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1>>.

In definitiva, secondo la menzionata sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, “l’art.5 ... trova applicazione sia con riguardo a periodi di servizio con percezione delle relative indennità, sia a periodi di servizio comunque prestato, fissando in cinque anni, per entrambe le tipologie di servizio, il tetto massimo di computabilità a fini pensionistici, con riferimento a periodi di servizio che possono collocarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 1997”.

In proposito, non assume valore dirimente il richiamo, da parte dell’appellante, alla sentenza di questa Sezione n. 89/2024, in quanto relativa ad una fattispecie concreta con riguardo alla quale “dal provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico risultava già maturato dall’appellante, alla data di presentazione della domanda di riscatto, il su richiamato limite massimo quinquennale di supervalutazione, non assumendo, al riguardo, alcun rilievo la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto”.

Per contro, con riguardo al caso di specie, si tratta di un periodo di

supervalutazione evidentemente inferiore al limite dei 5 anni, cosicché l'istituto della supervalutazione (nel caso di specie, con riguardo al servizio di leva) deve essere applicato, poiché, secondo quanto ritenuto dalla menzionata sentenza delle Sezioni riunite, "l'art.5 ... trova applicazione sia con riguardo a periodi di servizio con percezione delle relative indennità, sia a periodi di servizio comunque prestato", non assumendo rilievo, nel caso di specie, l'art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 165/1997, che riconosce, in via transitoria, il beneficio, limitatamente ai "servizi operativi" svolti in epoca antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 165/1997, anche oltre il tetto dei 5 anni.

L'appello non risulta meritevole di condivisione e deve dunque essere respinto.

[5] Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dall'**INPS** e iscritto al n. ~~61444~~ del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, con condanna dell'appellante al pagamento, a beneficio dell'appellato, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre eventuali accessori come per legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/9/2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 07/10/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi